

N. 175

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCHETTI e SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari
della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di
Firenze

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della modificazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze deve essere risolto per superare una situazione assolutamente anomala.

Allo scopo la regione Toscana presentò già negli anni '70 due proposte di legge alle Camere.

All'epoca si richiedeva anche una nuova delimitazione dell'ambito territoriale del tribunale di Massa Carrara, aggregando ad esso le preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli e ripristinando così la situazione precedente al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, nonché il trasferimento della competenza per il territorio del comune di Fosdinovo dalla pretura di Sarzana alla pretura di Carrara, cioè da una pretura rientrante nel territorio della regione Liguria ad una pretura rientrante nel territorio della regione Toscana.

Successivamente, con la legge 15 febbraio 1989, n. 52, si è provveduto al trasferimento delle preture di Fivizzano, Aulla e Pontremoli nell'ambito del tribunale di Massa Carrara ed è stato anche assegnato il territorio fosdinovese alla pretura di Carrara (ora sezione distaccata della pretura circondariale di Massa).

Resta, invece, insoluto il problema dell'inserimento del tribunale di Massa Carrara nel distretto della corte d'appello di Firenze.

Siamo in presenza di un'anomalia assoluta che deve essere rimossa: il tribunale di Massa Carrara è l'unico in Italia a dipende-

re da una corte d'appello di una regione diversa da quella nella quale insiste il territorio del tribunale. Non si possono giustificare rinvii ulteriori sostenendo che anche questo problema potrà trovare soluzione quando si procederà ad una revisione complessiva della geografia giudiziaria italiana.

È di tutta evidenza che anche l'articolazione degli uffici giudiziari non può essere avulsa dal tessuto istituzionale nel quale lo Stato si articola ed è innegabile l'interesse dei cittadini ad avere un riferimento nel capoluogo della regione anche per le questioni giudiziarie come per quelle amministrative, comprese quelle connesse alla giurisdizione amministrativa già assegnate ovviamente al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, e come per le questioni di competenza delle sezioni regionali della Corte dei conti che sono state istituite con il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Anche l'istituzione della direzione distrettuale antimafia rende ulteriormente urgente l'approvazione della modificazione proposta, poichè l'attuale situazione determina uno «scollamento investigativo» assurdo, denunciato anche dal procuratore capo di Firenze dottor Pier Luigi Vigna.

La stessa Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha potuto constatare nel corso delle sue audizioni toscane e liguri che si tratta di una situazione alla quale è necessario porre rimedio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il tribunale di Massa Carrara cessa di appartenere alla circoscrizione della corte d'appello di Genova ed è aggregato alla circoscrizione della corte d'appello di Firenze.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aumento degli organici della corte d'appello di Firenze, che si renderà necessario a seguito della modificazione alle circoscrizioni giudiziarie di cui all'articolo 1, ed alla corrispondente riduzione dell'organico della corte d'appello di Genova.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

